

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



ORIGINALE

14694/2016

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Risarcimento
danni per
diffamazione
e diffusione
di dati
personali

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente - R.G.N. 21810/2013
- Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Rel. Consigliere - Cron. 14694
- Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere - Rep. e.l.
- Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - Ud. 23/02/2016
- Dott. FABRIZIO DI MARZIO - Consigliere - PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21810-2013 proposto da:

(omissis) , elettivamente
domiciliata in (omissis) , presso lo
studio dell'avvocato (omissis) , che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis)
(omissis) giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

2016

414

contro

(omissis) SPA

in persona del vice presidente dott. (omissis) ,
(omissis) , (omissis) , (omissis) ,

(omissis) , (omissis) , (omissis) ,
(omissis) , (omissis) , (omissis)
(omissis) , (omissis) , (omissis) , (omissis)
(omissis), elettivamente domiciliati in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato
(omissis) , che li rappresenta e difende
unitamente agli avvocati (omissis) , (omissis)
(omissis) giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1511/2012 della CORTE
D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/09/2012 R.G.N.
1946/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/02/2016 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l'Avvocato (omissis) ;

udito l'Avvocato (omissis) ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- (omissis) proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea del 27 febbraio 2010, con la quale erano state accolte le domande avanzate dall' (omissis) (omissis) s.p.a. (d'ora innanzi (omissis), indicata in sentenza come società che conduce "studi pre-clinici di sicurezza mediante sperimentazione tossicologica di farmaci *in vitro* e *in vivo*"; quest'ultima, comportante l'utilizzo di animali, ma non la loro vivisezione, intesa quale dissezione anatomica di animali vivi), nonché dagli altri dodici resistenti indicati in epigrafe (dipendenti della società), di condanna della (omissis) al risarcimento dei danni loro derivati per l'attività diffamatoria svolta contro la società e i suoi dipendenti e per l'illecita diffusione dei dati personali di questi ultimi, realizzate mediante la gestione da parte della (omissis) (una delle promotrici del (omissis), contrario alla sperimentazione animale, e sua portavoce) del sito *Internet* raggiungibile dall'URL (omissis) (d'ora innanzi "sito") registrato in data 2 ottobre 2002 a nome della (omissis).

Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto del gravame.

1.2.- Con la sentenza qui impugnata, pubblicata il **24 settembre 2012**, la Corte d'Appello di Torino ha rigettato l'appello, confermando così la condanna del primo grado di (omissis) a risarcire i danni cagionati agli attori sia

con la pubblicazione della sentenza che con il pagamento della
somma di € 80.000, 00 in favore di ^(omissis) e di € 12.000,00, €
18.000,00 ed € 30.000,00 in favore di ciascuno dei dipendenti
(a seconda della gravità del pregiudizio).

Ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del
secondo grado.

2.- Contro questa sentenza (omissis) propone ricorso con
quattro motivi, illustrati da memoria.

I resistenti indicati in epigrafe si difendono con unico
controricorso e memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo si deduce violazione e/o falsa
applicazione dell'art. 184 *bis* cod. proc. civ. <<in relazione
alle tardive produzioni documentali di parte attrice in primo
grado>>.

La ricorrente premette che la decisione, sia di primo che di
secondo grado, è basata su documenti (segnatamente atti e
documentazione provenienti dal fascicolo di un procedimento
penale parallelamente instaurato nei confronti della ^(omissis) e
conclusosi con l'archiviazione della notizia di reato)
prodotti in giudizio in primo grado quando erano "ampiamente"
scaduti i termini di legge per la formulazione delle istanze
istruttorie e per le produzioni documentali; che il giudice di
primo grado ha ritenuto sussistenti i presupposti per la
rimessione in termini ai sensi dell'art. 184 *bis* cod. proc.
civ.; che la Corte d'appello ha condiviso la decisione.



Secondo la ricorrente, invece, non vi sarebbero stati i presupposti per l'applicazione della norma perché la richiesta di archiviazione del pubblico ministero (nel procedimento penale cui i documenti si riferiscono) era stata presentata il **3 giugno 2006**, quindi diciassette giorni prima della scadenza dei termini assegnati dal giudice istruttore in sede civile per produrre documenti ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. Pertanto, a detta della ricorrente, le controparti, attrici in sede civile (tutte, tranne ^(omissis), persone offese in sede penale), ben avrebbero potuto prendere visione degli atti ai sensi dell'art. 408 cod. proc. pen. sin da quella data, essendo invece irrilevante la data di emissione del decreto di archiviazione da parte del giudice per le indagini preliminari (del **14 settembre 2006**). Aggiunge che, anche a voler riconoscere che ^(omissis) non fosse stata destinataria della richiesta di archiviazione, sarebbe provato che di questa erano stati resi edotti i singoli dipendenti ed i loro difensori, con la conseguenza che sarebbero addebitabili a loro colpevole inerzia la mancata estrazione di copia degli atti del procedimento penale e la mancata tempestiva produzione degli stessi in sede civile, prima della scadenza del termine per il deposito delle note istruttorie (fissato al **20 giugno 2006**); avrebbe dovuto perciò essere rigettata l'istanza di rimessione in termini avanzata soltanto in data **4 luglio 2007**.



Orbene, la Corte d'Appello ha posto a fondamento della conferma dei provvedimenti di rimessione in termini, pronunciati dal Tribunale, le seguenti ragioni:

- il fatto (processuale) che, in data **3 giugno 2006**, quando venne presentata la richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, era già scaduto (alla data del **15 maggio 2006**) il primo termine dell'art. 184 cod. proc. civ. (nel testo applicabile al giudizio, instaurato prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate col d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005 e succ. mod.) concesso per l'indicazione di nuovi mezzi di prova e la produzione di documenti, mentre era ancora in corso il secondo termine, previsto dalla stessa norma, ma soltanto per l'eventuale indicazione di prova contraria: essendo i documenti in oggetto utili agli attori per la prova diretta, non per quella contraria, già questo avrebbe giustificato l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini;

- la scelta del pubblico ministero di non inviare alcun avviso della richiesta di archiviazione alla società ^(omissis), perché non ritenuta parte offesa, e non perché non ne avesse fatto istanza: quindi ^(omissis) avrebbe avuto diritto alla rimessione in termini perché non a conoscenza della richiesta di archiviazione, non per sua colpevole inerzia;

- il breve lasso di tempo intercorso tra la richiesta di archiviazione e lo scadere del secondo termine istruttorio (rispetto al quale comunque le produzioni documentali

sarebbero state tardive): questo avrebbe giustificato, di per sé, l'accoglimento dell'istanza.

Date siffatte ragioni della decisione, ricorrono plurime ragioni di inammissibilità del motivo.

1.1.- Innanzi tutto va rilevato che la prima delle tre *rationes decidendi* sopra riportate non è stata nemmeno considerata dalla parte ricorrente. Essa è idonea da sola a sorreggere la conferma della rimessione in termini e, per di più, è corretta in diritto sol che si consideri che ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 18 della legge 26 novembre 1990, n. 353, il momento in cui scatta per le parti la preclusione in tema di istanze istruttorie è quello dell'adozione dell'ordinanza di ammissione delle prove, ovvero - nel caso in cui il giudice, su istanza di parte, abbia rinviato tale adempimento ad altra udienza - dello spirare di un duplice termine, il primo concesso per la produzione dei nuovi mezzi di prova e l'indicazione dei documenti idonei a dimostrare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda attorea e delle eccezioni sollevate dal convenuto, il secondo previsto, invece, per l'indicazione della (eventuale) "prova contraria", da identificarsi nella semplice "controprova" rispetto alle richieste probatorie ed al deposito di documenti compiuto nel primo termine (così Cass. n. 12119/13).

1.2.- Inoltre, va evidenziato che le altre due *rationes decidendi*, già adottate dal primo giudice e confermate dalla

Corte d'Appello, attengono alla ricostruzione dei fatti ed alla valutazione circa la scusabilità del ritardo nella produzione documentale: orbene, come rilevato dai resistenti - sia per quanto riguarda la posizione di ^(omissis) sia per quanto riguarda la sufficienza del tempo a disposizione degli attori per estrarre copia e produrre i documenti- si tratta di apprezzamento rimesso al giudice di merito. Esso infatti concerne, non la qualificazione in astratto dell'evento impeditivo come idoneo ad integrare causa non imputabile ex art. 184 bis cod. proc. civ., ma la sua ricorrenza in concreto, sicché la sentenza non appare censurabile per violazione di legge, ma lo sarebbe stata tutt'al più per vizio di motivazione.

1.3.- Analogamente è a dirsi quanto all'assunto della ricorrente secondo cui non sarebbe stato osservato il c.d. principio di precauzione, che impone alla parte l'immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale oramai preclusa (cfr. Cass. n. 23561/11): trattasi di profilo che presuppone un accertamento in fatto, riguardo non solo al momento in cui gli odierni resistenti ebbero la materiale disponibilità dei documenti da produrre (non necessariamente coincidente con quello della conoscenza della richiesta di archiviazione), ma anche riguardo al momento processuale (di udienza o fuori udienza) cui riferirsi in sede civile per sollecitare la rimessione in termini da parte del giudice istruttore. Di questo non risulta



che il giudice di merito si sia occupato. E comunque la sentenza non è censurata sotto questo profilo, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., nel testo applicabile *ratione temporis* (che è quello attualmente vigente, atteso che la sentenza è stata pubblicata il **24 settembre 2012**).

1.4.- In ogni caso, i documenti prodotti a seguito della rimessione in termini non appaiono affatto decisivi, contrariamente a quanto si assume in ricorso (senza peraltro indicazione specifica delle ragioni dell'asserita decisività), sicché, per questo aspetto, è riscontrabile carenza di interesse ad impugnare la rimessione in termini. Infatti, va escluso che detti documenti siano stati posti a fondamento della sentenza della Corte d'Appello: essi, come si dirà trattando del terzo motivo, sono rimasti pressoché inutilizzati per la decisione sulla responsabilità della (omissis) per l'attività diffamatoria nei confronti della società e, come si dirà trattando del quarto motivo, sono stati utilizzati soltanto in parte per corroborare la decisione di condanna per la diffusione dei dati personali dei dipendenti. In conclusione, il motivo è inammissibile.

2.- Col secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 270 cod. proc. pen. in relazione all'acquisizione di intercettazione telefoniche e telematiche realizzate nell'ambito di un diverso procedimento penale.

La ricorrente sostiene l'inutilizzabilità in sede civile delle intercettazioni telefoniche e telematiche realizzate nel

procedimento penale archiviato perché il giudice di merito avrebbe dovuto applicare l'art. 270 cod. proc. civ., che preclude l'acquisizione di intercettazioni, pur ritualmente effettuate, in un procedimento diverso da quello in cui sono state disposte. Critica, quindi, la sentenza d'appello che ne ha affermato l'utilizzabilità, osservando in particolare come siano state diametralmente opposte le conclusioni raggiunte in merito alla responsabilità della stessa (omissis) da parte dei giudici penali e di quelli civili.

2.1.- Il motivo ripropone argomentazioni già disattese dalla Corte d'Appello, sia quanto all'ambito applicativo dell'art. 270 cod. proc. civ. sia quanto alla violazione, in concreto, del contraddittorio e del diritto di difesa della (omissis), nonché quanto alla (diversa) rilevanza in sede civile delle acquisizioni probatorie effettuate in sede penale.

Riguardo al primo profilo di censura è sufficiente qui ribadire l'orientamento di questa Corte secondo cui le intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono utilizzabili in altro procedimento, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedurali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 cod. proc. pen., norma quest'ultima riferibile al solo procedimento penale (Principio enunciato dalla S.C. ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., nell'interesse della legge in riferimento al procedimento disciplinare magistrati da Cass. S.U. n.



15314/10, ma suscettibile di estensione ad ogni ipotesi di processo diverso da quello penale; cfr. nello stesso senso Cass. S.U. n. 27292/09 e n. 3271/13).

Riguardo agli altri due profili di censura -richiamato quanto sopra a proposito della (mancanza di) decisività delle prove di che trattasi, va comunque evidenziato come la Corte d'Appello abbia riscontrato che le intercettazioni risultavano eseguite nel rispetto delle regole di rito in sede penale e che ogni possibilità di violazione sia del diritto al contraddittorio sia del diritto di difesa delle parti fosse esclusa, in sede civile, dall'«*ampia possibilità per gli interessati di svolgere le loro contestazioni in diritto ed in fatto*».

Trattasi di accertamento non contestato specificamente con il motivo di ricorso in esame che- come detto- appare sostanzialmente riproduttivo del corrispondente motivo di appello.

Il secondo mezzo va perciò rigettato.

3.- Col terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 51 cod. pen., in relazione agli artt. 21 Cost., 10 C.e.d.u., 11 Carta di Nizza, nonché vizio di motivazione, al fine di censurare la sentenza d'appello per non aver applicato la scriminante del diritto di critica.

Per comprendere la portata della censura in esame, occorre dare conto delle ragioni della decisione e delle critiche mosse dalla ricorrente, secondo quanto appresso:

- 1) la Corte d'Appello, dopo aver dato per ammesso che i termini "vivisezione", "vivisettori" e "vivisezionisti" (usati nel sito gestito dalla ricorrente) abbiano assunto nell'uso corrente un'accezione ampia che non ne limita il riferimento alla "dissezione anatomica di animali vivi", ma li riferisce alla sperimentazione animale in genere, e dopo aver dato per riconosciuto che a questa ampia accezione si debba fare riferimento nella valutazione del diritto di critica, ha tuttavia reputato che i detti termini, usati nel sito internet, connotassero <<negativamente, dal punto di vista etico>> siffatta attività di sperimentazione; in proposito ha ritenuto che l'uso esclusivo da parte della (omissis) dei termini anzidetti non incideva sulla verità dei fatti, ma incideva sulla continenza del messaggio <<per la forte suggestione negativa che esercita sul fruitore -aumentata dall'accostamento a termini come "tortura e morte" per gli animali che alla vivisezione richiamano>>. La Corte ha proseguito analizzando gli effetti delle modalità di espressione utilizzate, nel contesto in cui erano collocate - nel quale risultavano sottolineate, a giudizio del giudice di merito, <<la crudeltà e arretratezza di detta attività, che viene correlata alla sua affermata inutilità scientifica>> . La censura della ricorrente è volta, per un verso, a ridimensionare la portata dell'utilizzo del termine "vivisezione" nell'ambito del sito (del cui contenuto viene svolta una disamina per individuare quante volte il termine e

i suoi derivati fossero ivi menzionati); per altro verso, a svalutarne la connotazione negativa, intendendone il significato come alternativo a quello di sperimentazione animale *in vivo* ed evidenziando come quest'ultima fosse oggetto di un giudizio morale e scientifico dato per controverso (come sarebbe dimostrato dal contenuto del sito web e dagli elementi istruttori indicati in ricorso);

- 2) la Corte d'Appello ha rinvenuto una serie di riscontri dell'«*inaccettabilità delle modalità espressive utilizzata da (omissis) >> negli ulteriori contenuti del sito, in cui erano <<evidenziate e sostenute le ragioni della legittima scelta di campo dell'appellante>>, mentre non solo non era spiegata la posizione di (omissis) e dei suoi dipendenti, ma vi era <<tacciata apoditticamente come inaccettabile, immorale e scientificamente inutile>>, con l'individuazione nei predetti del <<"nemico da combattere" con qualsiasi mezzo>>; in cui appena un cenno era fatto alla legalità dell'attività svolta dalla (omissis); in cui nessun riferimento vi era al fatto che dal punto di vista scientifico era contestata l'inutilità della sperimentazione *in vivo* (prospettata invece come evidente dalla (omissis) e dal (omissis)) né al fatto che (omissis) svolgeva anche attività di sperimentazione *in vitro*; in cui, individuati gli scopi delle iniziative di protesta programmate (far cessare l'esecuzione di esperimenti su animali ed ottenere una "dichiarazione scritta che affermi che i test su animali non sono scientifici"), si invitavano i fruitori del*



sito a diventare la "coscienza" dei "vivisettori". Da questa disamina la Corte d'Appello trae la conclusione che la (omissis) non si sarebbe limitata ad esporre le sue tesi, ma avrebbe propagandato ed organizzato <<un attacco per vie dirette ed indirette alla (omissis) e alle persone dei suoi dipendenti>> ed avrebbe utilizzato <<toni e contenuti gratuitamente offensivi>>, stimolando <<contrapposizione ed aggressività al fine di prevaricare la posizione antitetica con ogni mezzo [...]>>.

La censura della ricorrente è volta, per un verso, a dimostrare che la motivazione conterrebbe osservazioni <<illogiche e contraddittorie>>, in quanto incompatibili con l'essenza stessa del diritto di critica, cui sono estranei i requisiti della completezza e dell'obiettività, e, per altro verso, a dimostrare che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto dell'insieme dei contenuti del sito, che invece sarebbero stati idonei a dare conto delle ragioni della controparte, nonché ad esprimere manifestazioni di dissenso della (omissis), senza impiegare alcuno strumento di coazione violenta, né insulti, frasi umilianti o volgari o che possano essere qualificate come "gratuitamente offensive", ma tutt'al più <<lecitamente provocatorie, dal tono eventualmente aspro, a tratti anche arricchite da immagini iperboliche, ma senza che siano mai trasmodate in attacco personale, diretto a screditare la (omissis) o i suoi dipendenti>>.



3.1.- Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Dati per scontati i principi di diritto enunciati da questa Corte, ribaditi dalla Corte d'appello e condivisi dalle parti, circa i limiti entro i quali è legittimo e scriminante della responsabilità per diffamazione, l'esercizio del diritto di critica, va precisato che la Corte di merito ha riconosciuto sia l'interesse pubblico alla diffusione di quanto apparso sul sito di cui la (omissis) era titolare (già affermato dal Tribunale) sia la verità dei fatti diffusi (avendo il secondo giudice corretto sul punto la sentenza di primo grado, reputando non in violazione dell'obbligo di verità l'uso del termine "vivisezione" e degli altri correlati).

Pertanto, il motivo in esame si risolve nella censura della verifica, in concreto effettuata dal giudice del merito, del superamento del limite della continenza.

3.1.1.- In diritto, quanto alla continenza, ciò che rileva, per ritenere sussistente la scriminante, è che le opinioni espresse riguardo ai fatti esposti siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un ragionato dissenso dal comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva della reputazione del soggetto interessato (cfr. Cass. n. 12420/08, 4545/12, n. 1434/15, tra le altre).

In particolare, questa Corte ha già avuto modo di precisare che trascende il diritto di critica l'aggressione del

contraddittore, sebbene compiuta in clima di accesa polemica, risoltasi nell'accusa di perpetrazione di veri e propri delitti o comunque di condotte infamanti, in rapporto alla dimensione personale, sociale o professionale del destinatario (così Cass. n. 7274/13 e n.15112/13).

Non si intende certo sostenere che la critica -cioè l'interpretazione, l'apprezzamento e le considerazioni in merito a determinati fatti od opinioni-, non possa non essere obiettiva ne' esatta, ben potendo presentare connotazioni soggettive opinabili o non condivisibili; anzi, la critica presuppone valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non necessariamente circostanziati o riscontrati, né necessariamente completi.

Nemmeno si intende sostenere che l'espressione della critica non possa comportare valutazioni negative circa le qualità morali o le capacità professionali del destinatario. Anzi, l'operatività della critica come scriminante presuppone l'offesa. Tuttavia, come già osservato da questa Corte, in questi casi, l'offesa è scriminata quando essa sia indispensabile per l'esercizio del diritto di critica, mentre restano punibili le espressioni gratuite, cioè non necessarie all'esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti od offensive (cfr. Cass. n.7274 /2013 cit., in motivazione, anche per i riferimenti ad altri precedenti della giurisprudenza civile e penale).



Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha ritenuto offensive -
e tali da costituire fonte di responsabilità della ricorrente
- la reiterata attribuzione agli originari attori della
qualifica di "vivisettori" o "vivisezionisti" accostata a
termini come "tortura e morte" e la formulazione di accuse
integranti, secondo il giudice di merito, condotte
particolarmente infamanti proprio in riferimento all'ambito
scientifico di attività di sperimentazione animale della
società e dei suoi dipendenti.

In sintesi, il giudice ha escluso che sia stata legittimamente
esercitata la critica da parte della (omissis) perché ha
accertato -con valutazione in fatto (su cui *infra*)- che la sua
azione si è risolta nell'accusa rivolta ad (omissis) ed ai suoi
dipendenti di tenere una condotta <<riprovevole sotto il
profilo morale>>; accusa, mossa con modalità espressive e toni
che la stessa Corte ha accertato -con la valutazione in fatto
(su cui *infra*)- come <<gratuitamente offensivi>>, idonei a
stimolare contrapposizione ed aggressività.

In diritto, la decisione è coerente con le linee-guida della
verifica in concreto della continenza, che -alla stregua dei
principi giurisprudenziali sopra richiamati- si ha per
superata ogniqualvolta l'aggressione che necessariamente è
insita nella critica sia rivolta non alle opinioni ed ai
comportamenti altrui bensì *ad hominem*, cioè direttamente al
soggetto che di quelle opinioni e di quei comportamenti sia

autore, senza che ciò sia necessario per il pieno esercizio del diritto costituzionalmente garantito.

3.1.2.- Per ogni altro aspetto, il motivo in esame è inammissibile.

In punto di motivazione, le censure della ricorrente equivocano sulla portata del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. - nel testo introdotto dall'art. 54, comma primo, lett. b) del d.l. n. 83 del 2012, conv. nella legge n. 134 del 2012 (applicabile *ratione temporis* perché la sentenza è stata pubblicata il **24 settembre 2012**)- in quanto finiscono per evidenziare (asseriti) profili di insufficienza e di illogicità della motivazione, non più censurabili in Cassazione.

Comunque, la motivazione non è certo insufficiente perché non si sofferma sulla frequenza con cui nel sito sono stati adoperati i termini collegati al concetto di vivisezione né è illogica perché, dopo aver affermato che il termine (e dei suoi collegati) ben può essere utilizzato anche per indicare la sperimentazione sugli animali *in vivo* (diversa dalla vera e propria vivisezione), ne ha valutato l'uso in concreto fattone dalla (omissis), ritenendo che i toni ed il contesto complessivo -non certo le manifestazioni di dissenso della rappresentante del movimento antivivisezionista- fossero tali da superare i sopradescritti confini della continenza.

Quanto alla portata di siffatta valutazione, non può che essere ribadito l'orientamento richiamato dai resistenti,



secondo cui in materia di responsabilità civile per notizie diffuse a mezzo stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'accertamento, in concreto, dell'attitudine offensiva delle espressioni usate, la valutazione dell'esistenza dell'esimente del diritto di critica (la quale ultima si deve esprimere nel rispetto del requisito della continenza e perciò in termini formalmente corretti e misurati, e in modo tale da non trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire sul piano individuale la figura morale del soggetto criticato), costituiscono accertamenti di fatto, apprezzamenti e valutazioni riservate al giudice del merito, insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione congrua, esaustiva ed esente da vizi logici (così, tra le tante, Cass. n. 20140/05, n. 3284/06, n. 690/10).

In conclusione, il terzo motivo va rigettato.

4.- Col quarto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ. *<<con particolare riferimento al requisito del nesso di causalità, nonché omesso esame di fatti decisivi ai fini della decisione, in relazione alla lamentata lesione del diritto alla riservatezza dei resistenti>>*.

Il motivo è volto a censurare l'affermazione della responsabilità della (omissis) per l'illecita diffusione dei dati personali dei dipendenti della (omissis) e di dati attinenti alla

società e per le conseguenze pregiudizievoli derivate agli uni ed all'altra.

Secondo la Corte d'Appello, la responsabilità della ricorrente si fonda sulla consapevole predisposizione, nell'ambito del sito *internet* dalla stessa gestito di un apposito *link* di collegamento ad altra pagina *web*, collocata sul diverso sito (omissis), dove risultavano leggibili i dati personali dei dipendenti (omissis), alcuni dei quali fatti vittima di molestie da parte di ignoti.

La ricorrente contesta che la Corte d'Appello non avrebbe considerato i seguenti fatti decisivi:

- i dati erano già presenti sul *web* al momento dell'attivazione del *link*, sicché risultavano già di pubblico dominio e non più riservati;
- il sito oggetto di rinvio poteva essere raggiunto direttamente ovvero attraverso *link* presenti su altri siti;
- gli esecutori materiali delle condotte illecite ai danni dei dipendenti (omissis) sono rimasti non identificati e quindi non è mai stata accertata la relazione eventualmente intercorrente tra gli stessi e la (omissis)..

In conseguenza di questo omesso esame di fatti decisivi, la Corte d'Appello sarebbe incorsa, a detta della ricorrente, nella falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ. perché non sarebbe stata verificata la sussistenza di nesso causale tra i pregiudizi lamentati dai resistenti ed il comportamento della ricorrente (che sarebbe consistito soltanto nel predisporre un

link nel proprio sito per rinviare ad altro sito, creato da soggetti diversi ed autonomamente accessibile; per di più oscurato pochi giorni dopo l'attivazione del *link* sul sito gestito dalla (omissis). Nell'illustrare il motivo la ricorrente richiama altresì gli esiti del procedimento penale a lei favorevoli, relativamente alle condotte materialmente realizzate da ignoti molestatori in danno dei dipendenti della RBM.

Nella parte finale del motivo svolge deduzioni attinenti al *quantum* risarcitorio, che sarebbe stato "calibrato" dal primo giudice, e confermato dal secondo, in funzione della natura, del numero e della gravità degli atti di molestia subiti da ciascuno dei dipendenti della (omissis).

4.1.- Il motivo è infondato quanto ai vizi di motivazione e di violazione di legge espressamente enunciati in rubrica; inammissibile quanto alle altre censure, implicitamente risultanti dall'illustrazione.

Non sussiste l'omesso esame dei fatti esposti in ricorso; quindi, per questo aspetto, non sussiste nemmeno il vizio contemplato dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (nel testo attualmente vigente, applicabile come detto *ratione temporis*). La Corte d'Appello ha tenuto conto di tutti gli elementi di fatto a sua disposizione, compresi quelli su elencati. All'esito dell'esame dei fatti decisivi, discussi tra le parti, la Corte d'appello ha evidenziato:



- come il sito gestito dalla (omissis) fosse strettamente collegato all'altro (mediante apposito link denominato "gli indirizzi dei vivisettori"), prima che quest'ultimo fosse oscurato;

- come il primo contenesse plurimi inviti a visitare il secondo (mediante collegamenti diretti effettuabili da diverse rubriche del sito gestito dalla (omissis)), anticipandone il contenuto (nomi, indirizzi e-mail e di residenza, utenze telefoniche di quelli, che definiva "vivisettori della (omissis)");

- come il secondo esplicitasse la volontà dei gestori di "dare il nostro contributo a (omissis) pubblicando su questo sito i recapiti di alcuni vivisettori della (omissis) ...", con il suggerimento di salvare la pagina in vista del probabile prossimo oscuramento.

Il giudice d'appello ha così motivato in modo più che completo non solo sul collegamento tra i due siti, ma anche sull'effetto moltiplicatore della diffusione pregiudizievole dei dati personali, che ne nasceva, quanto all'invito (giudicato dalla Corte <<implicito>> nel primo sito e riscontrato come esplicito nel secondo) di "fare alcuni piccoli scherzetti" ai "vivisettori", come telefonate ed altre azioni di disturbo, insistendo "a lungo, senza tregua".

Trattasi di accertamento in fatto che resiste alla censura resa possibile dal testo attualmente in vigore dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. Esso è comunque fondato su congrua motivazione, considerati gli ulteriori numerosi elementi di

riscontro rinvenuti e valorizzati dalla Corte d'Appello su cui non è necessario qui indugiare (cfr. pagg. 29-31 della sentenza), tutti volti a dimostrare la sostanziale sovrapposizione dei due siti *internet* quanto ai messaggi risultanti dalla combinazione dei contenuti dell'uno e dell'altro (così essendo smentito, in punto di fatto, tutto l'argomentare della ricorrente basato sulla sostanziale autonomia dei due siti e dei loro contenuti).

4.2.- Evidente è allora come un accertamento di tale portata in punto di fatto rende inconsistente la censura di violazione dell'art. 2043 cod. civ. sotto il profilo del nesso causale.

Anche su questo punto il giudice di merito ha fornito una risposta pertinente e decisiva quando ha evidenziato come non sia stato affatto provato che, prima del collegamento attuato tra i siti, i dati dei dipendenti ^(omissis) fossero già di pubblico dominio e non più riservati (né, in effetti, risulta dal ricorso che vi fosse la prova che, a prescindere dall'accesso ai due siti in contestazione, i dati personali degli attori fossero altrimenti reperibili con l'immediatezza e la facilità consentite da quell'accesso; attenendo peraltro alla valutazione in fatto -qui non sindacabile- le considerazioni svolte dalla ricorrente in merito alla possibilità di pervenirvi comunque per il tramite di ben più complesse attività di ricerca -cfr. pagg. 45-46 del ricorso- comunque considerate dalla Corte di merito -cfr. pagg. 30-31 e 35 della sentenza).

Come pure rilevato in sentenza, il diritto alla riservatezza risulta leso mediante le modalità di raccolta e di divulgazione attuate dalla (omissis), perché idonee a rendere di pubblico dominio, senza il consenso degli interessati, i nominativi (proprio di quei dipendenti della (omissis) che, per lavoro, svolgevano attività di sperimentazione animale), con i numeri di telefono e/o gli indirizzi di posta elettronica e/o di residenza, per finalità persecutorie, quindi per finalità che nulla hanno di pubblico interesse e nessuna relazione con la sensibilizzazione dell'opinione pubblica contro la sperimentazione animale.

Ed invero, a prescindere dalla ricorrenza, in concreto, di fattispecie previste dalla legge n. 675 del 1996 (astrattamente applicabile nel caso di specie, in quanto le condotte ascritte alla (omissis) sono state commesse in epoca precedente l'entrata in vigore del d.lgv. n. 196 del 2003: cfr. Cass. n. 17204/13), va affermato che la divulgazione dei dati personali effettuata direttamente o per interposta persona, mediante la gestione di siti internet accessibili dal pubblico, e tra loro collegati, lede il diritto alla riservatezza costituzionalmente garantito dall'art. 2 (cfr. già Cass. n. 5658/98 e n. 6507/01) ed è idonea a produrre danni risarcibili ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., quando manchino il consenso degli interessati, l'interesse pubblico alla diffusione dei dati e la pertinenza della divulgazione rispetto al tema trattato.



Come è la regola anche qualora si tratti di lesione di diritti inviolabili della persona (cfr. Cass. S.U. n. 26972/08), i danni risarcibili vanno provati da parte dei danneggiati, sia pure col ricorso alla prova presuntiva, e si configurano come danni-conseguenza (cfr., in tema di diritto alla riservatezza, Cass. n. 4366/03 e, di recente, in ipotesi analoghe Cass. n. 15240/14 e n. 18812/14) diversi dall'evento della lesione del diritto, purché legati a quest'ultimo da nesso di causalità.

Dato quanto sopra è considerato il combinato disposto degli artt. 1223, 2056 e 2059 cod. civ., va affermato che ogniquale volta la illecita diffusione di dati personali abbia dato luogo a condotte pregiudizievoli poste in essere da soggetti diversi dagli autori della divulgazione, non perciò soltanto si determina un'interruzione del nesso causale; anzi, questo sussiste e va affermato se, secondo l'apprezzamento dei fatti rimesso al giudice del merito, le condotte dei terzi non sarebbero state possibili se non fossero stati resi noti i dati personali dei danneggiati.

Nel caso di specie, questo accertamento in fatto risulta aver avuto esito positivo non solo nella prospettiva appena enunciata, ma addirittura con la verifica -cui sopra si è fatto cenno- che la divulgazione illecita dei dati personali si è accompagnata all'invito rivolto al pubblico indifferenziato degli utenti ad utilizzare quei dati per molestarne i titolari o compiere azioni più o meno gravi ai loro danni, nonché con l'ulteriore verifica in concreto della

concomitanza temporale tra diffusione dei dati e condotte delittuose e di altri elementi di fatto idonei a fornire la prova, pur se presuntiva, che la realizzazione di queste ultime fosse stata resa possibile dalla pubblicazione dei dati sul sito *internet* (pagg. 32-34 della sentenza, in cui si sottolinea come la lettura delle intercettazioni telefoniche disposte in sede penale sull'utenza della (omissis) non fa che dare conferma di quanto già desumibile *aliunde* -a riscontro di quanto detto trattando dei primi due motivi di ricorso).

Appare evidente allora come non si sia trattato di attribuire alla (omissis) le singole condotte materiali, integranti reato, come è stato per il procedimento penale, quanto di ascrivere alla condotta di divulgazione dei dati personali - indubbiamente posta in essere dall'attuale ricorrente- un'efficacia causale proprio rispetto alle altrui condotte delittuose. Queste ultime, infatti, si pongono esse stesse come una delle conseguenze dannose causalmente collegata alla condotta della (omissis), anche se non materialmente posta in essere dalla medesima, perché oltre ad essere stata agevolata dalla diffusione dei dati personali, accompagnata dalla lesione della reputazione, è stata anche -come rilevato in sentenza- <<accettata se non addirittura auspicata dall'appellante>> (cfr. pag. 33).

Pertanto, è corretta in diritto la sentenza di merito che, prescindendo dalle ragioni dell'archiviazione delle notizie di reato nei confronti della (omissis), l'ha ritenuta civilmente



responsabile (o corresponsabile coi gestori del sito *internet* collegato al suo) dei danni conseguiti alla lesione del diritto alla riservatezza (ed alla reputazione) dei dipendenti della ^(omissis) e della società.

4.3.- Detto ciò in fatto ed in diritto quanto all'accertamento del nesso di causalità, è inammissibile ogni altra considerazione della ricorrente che attiene al *quantum debeat* sia perché, in violazione del n. 6 dell'art. 366 cod. proc. civ., il ricorso manca di qualsivoglia riferimento ai criteri di determinazione equitativa dei danni risarcibili seguiti dal primo giudice e confermati dal secondo (genericamente indicati come <<*articolato sistema di computo dell'entità del risarcimento*>>), sia perché siffatta quantificazione non ha nulla a che vedere con le censure di violazione dell'art. 2043 cod. civ. e di vizio di motivazione in merito alla sussistenza della lesione del diritto alla riservatezza ed alla sua efficienza causale.

Se poi il giudice di merito si sia avvalso delle condotte poste in essere da soggetti diversi dalla ^(omissis) per pervenire alla quantificazione dei danni risarcibili in favore di ciascuno dei danneggiati ed, in ipotesi, abbia mal esercitato il potere di liquidazione equitativa di questi danni, non è certo questione che attiene al nesso di causalità. A ciò si aggiunga che è espressamente detto in sentenza che le poste risarcitorie attengono alla lesione di due diversi profili della personalità di ciascuno dei ricorrenti e della società,

ciò non soltanto della riservatezza, ma anche della reputazione (lesa per le ragioni già esposte trattando del terzo motivo, completamente trascurate dalla ricorrente nell'illustrazione del quarto).

Premesso che i danni conseguenti alla lesione di diritti della personalità, quali i diritti alla riservatezza ed alla reputazione, ben possono essere liquidati equitativamente, la censura concernente il risultato raggiunto dal giudice del merito all'esito dell'attività di liquidazione avrebbe potuto essere svolta soltanto con riferimento all'art. 1226 cod. civ., norma nemmeno menzionata in ricorso.

In conclusione, questo va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Avuto riguardo all'epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell'applicabilità dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).


Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida, in favore dei resistenti, in solido, nell'importo complessivo di € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.


Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2016.


L'estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 1.9. LUG 2016
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

